

REGOLAMENTO DELLA SSPL

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI

Articolo 1 - Istituzione

1. È istituita presso l'Università degli Studi di Brescia la Scuola di specializzazione per le professioni legali (Scuola o SSPL), prevista dall'articolo 16, del d.lgs. 17 novembre 1997, n. 398, e disciplinata dal Decreto MURST 21 dicembre 1999, n. 537.

2. La Scuola è struttura didattica dell'Università degli Studi di Brescia.

3. L'Università garantisce il supporto gestionale e le risorse logistiche, finanziarie e di personale necessarie al funzionamento della Scuola.

4. L'ordinamento didattico della Scuola è disciplinato dal presente regolamento, emanato dal Rettore, su proposta del Consiglio Direttivo della Scuola, approvato dal Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza e dal Senato Accademico. L'ordinamento didattico della scuola costituisce un allegato al Regolamento didattico d'Ateneo dell'Università degli Studi di Brescia.

Articolo 2 - Finalità

1. La Scuola ha l'obiettivo formativo di sviluppare l'insieme di attitudini e di competenze caratterizzanti la professionalità dei magistrati ordinari, degli avvocati e dei notai, anche con riferimento alla crescente integrazione internazionale della legislazione e dei sistemi giuridici e alle più moderne tecniche di ricerca delle fonti.

Articolo 3 - Collaborazioni

1. Alla organizzazione ed al funzionamento della Scuola possono concorrere, sulla base di appositi accordi e convenzioni, altre Università e Facoltà con insegnamenti giuridici, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del d.lgs. 17 novembre 1997, n. 398, nonché Enti pubblici, altre Istituzioni ed Enti privati.

2. Al fine di meglio conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 2, la Scuola, previa apposita convenzione, organizza attività didattica congiuntamente ad altre Scuole e/o alle strutture permanenti per la formazione della magistratura, all'Ordine degli Avvocati, al Collegio notarile di Brescia e ad altri Ordini o Collegi Professionali interessati, nonché con ogni altro ente, purché convenzionato con l'Ateneo, che svolga funzioni assimilabili a quelle degli organi indicati, anche attraverso mutuaioni.

Articolo 4 – Organi

1. La Scuola ha un Consiglio direttivo ed un Direttore, secondo quanto previsto dall'articolo 5 del Decreto MURST 21 dicembre 1999, n. 537.

2. Il Direttore sovrintende allo svolgimento delle attività didattiche ed organizzative della Scuola, ne assicura il regolare svolgimento e l'efficace coordinamento, esercitando anche le funzioni di controllo e di vigilanza ed assumendo le necessarie decisioni nel rispetto dei compiti del Consiglio direttivo e dell'autonomia d'insegnamento dei docenti.

3. Il Direttore nomina, tra i professori di ruolo membri del Consiglio direttivo, un Vice Direttore, chiamato a coadiuvarlo e a sostituirlo nei casi di assenza o impedimento e ogni qualvolta lo ritenga

comunque necessario. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le relative funzioni sono esercitate dal professore universitario più anziano di ruolo componente il Consiglio direttivo.

4. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Direttore non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla stessa.

5. Il Consiglio direttivo è convocato dal Direttore ogniqualvolta lo reputi opportuno e comunque se richiesto da almeno tre dei suoi componenti.

6. Il Consiglio direttivo si costituisce validamente con almeno 9 dei suoi componenti. Gli assenti giustificati sono computati ai fini della determinazione del quorum costitutivo. Il Consiglio assume le proprie deliberazioni a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti favorevoli e contrari, prevale il voto del Direttore.

7. I componenti del Consiglio direttivo rimangono in carica quattro anni e possono essere nuovamente nominati. In caso di cessazione dell'incarico di uno o più membri del Consiglio direttivo, si procede alla nomina, per il restante periodo, di un sostituto con le medesime modalità.

8. Il Consiglio, constatata la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, di un componente del Consiglio Direttivo a tre sedute consecutive, chiede al Consiglio di Facoltà di pronunciarsi sulla decadenza e sulla conseguente sostituzione del componente rimasto assente.

9. Il Consiglio direttivo cura la gestione organizzativa della Scuola e definisce annualmente la programmazione delle attività didattiche.

Articolo 5 - Segreteria

1. La Segreteria amministrativa degli studenti della Facoltà di Giurisprudenza cura gli atti e gli adempimenti relativi alle iscrizioni e alla carriera degli specializzandi.

2. La Segreteria della Scuola coadiuva il Direttore e svolge le attività di supporto necessarie all'organizzazione e al funzionamento della Scuola.

Articolo 6 – Accesso e Conclusione della Scuola

1. La Scuola ha la durata di due anni ed è articolata in un anno comune e negli indirizzi giudiziario-forense e notarile, della durata di un anno.

2. Alla Scuola si accede mediante concorso per titoli ed esame, nei limiti del numero di posti fissati nel bando ai sensi dell'articolo 4 del Decreto MURST 21 dicembre 1999, n. 537. Al concorso possono partecipare coloro i quali sono in possesso del Diploma di Laurea in Giurisprudenza conseguito, salvo che non si tratti di seconda laurea, al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, in data anteriore alla prova di esame. È ammessa la domanda di partecipazione al concorso con riserva ove il candidato non sia in possesso del titolo prescritto e lo consegua in data anteriore alla prova d'esame.

3. Al termine del biennio e previo superamento di una prova finale, secondo quanto previsto dall'articolo 8 del Decreto MURST 21 dicembre 1999, n. 537, è rilasciato il diploma di specializzazione. Le specifiche modalità di svolgimento dell'esame finale sono definite al successivo articolo 11.

Articolo 7 – Ordinamento didattico

1. Nel rispetto dei contenuti minimi qualificanti dell'ordinamento didattico previsti dall'articolo 7 e dall'allegato 1 del Decreto MURST 21 dicembre 1999, n. 537 ed ai sensi delle disposizioni sulla programmazione dell'attività didattica come previsto nell'articolo 6 dello stesso Decreto, i moduli didattici e quelli orari, nonché i relativi crediti formativi sono organizzati, secondo l'afferenza alle aree e connessi settori scientifico-disciplinari, come segue:

Area A: I anno

Diritto civile
Diritto amministrativo
Diritto penale
Diritto processuale civile
Diritto processuale penale
Diritto commerciale
Diritto del lavoro e della previdenza sociale
Fondamenti del diritto europeo
Diritto dell'Unione europea
Informatica giuridica
Contabilità dello Stato e degli Enti pubblici
Economia e contabilità industriale
Storia del pensiero giuridico moderno
Diritto romano e diritti dell'antichità

Area B: II anno - Indirizzo giudiziario-forense

Diritto civile
Diritto amministrativo
Diritto penale
Diritto processuale civile
Diritto processuale penale
Diritto costituzionale
Diritto tributario
Diritto commerciale
Diritto del lavoro e della previdenza sociale
Diritto internazionale
Diritto comunitario
Diritto ecclesiastico
Deontologia giudiziaria e forense
Ordinamento giudiziario e forense
Tecnica della comunicazione e della argomentazione

Area C: II anno - Indirizzo notarile

Diritto delle persone
Diritto di famiglia
Diritto delle successioni
Diritto della proprietà e dei diritti reali
Diritto della pubblicità immobiliare
Diritto delle obbligazioni e dei contratti
Diritto dei titoli di credito
Diritto delle imprese e delle società
Volontaria giurisdizione
Diritto urbanistico e dell'edilizia residenziale pubblica
Diritto tributario
Legislazione e deontologia notarile

2. Il Consiglio Direttivo prima dell'inizio di ogni anno accademico stabilisce il numero di ore da impartire per ciascun insegnamento e le relative modalità di svolgimento.

3. Il Consiglio direttivo, in sede di programmazione, determina le esigenze didattiche, le relative modalità di svolgimento e di verifica.

4. Il Consiglio di Facoltà delibera su proposta del Consiglio Direttivo, nel rispetto delle relative competenze, l'affidamento degli incarichi di insegnamento nonché la stipula di contratti di diritto privato, secondo le vigenti disposizioni.

5. Gli insegnamenti possono essere conferiti ai soggetti di cui all'articolo 6, comma 1, Decreto MURST 21 dicembre 1999, n. 537, nonché a professori universitari, anche fuori ruolo, e/o di altre Università, o ad altri soggetti di provate capacità ed esperienza.

6. Per uno o più settori disciplinari considerati congiuntamente, il Consiglio Direttivo nomina, sentiti anche i componenti dei settori disciplinari interessati, uno o più responsabili con compiti di coordinamento.

Articolo 8 – Attività didattiche

1. Le attività didattiche della Scuola consistono in almeno 500 ore annue, di cui almeno il 50 per cento dedicato ad attività pratiche, cui si aggiungono sia al primo che al secondo anno di corso ulteriori 50 ore da dedicare ad attività di tirocinio presso le strutture convenzionate.

2. La frequenza alle attività didattiche della Scuola è obbligatoria. Le modalità di verifica della frequenza sono determinate dal Consiglio direttivo.

3. Il Calendario delle attività didattiche è annualmente predisposto dal Consiglio direttivo. Il Consiglio direttivo delibera altresì annualmente i programmi degli insegnamenti, curando il coordinamento tra i corsi.

4. L'attività didattica svolta è documentata in appositi registri, con indicazione analitica delle date e dei temi trattati. I registri saranno depositati presso la Segreteria della Facoltà di Giurisprudenza.

Articolo 9 - Tirocini

1. Il Consiglio direttivo della Scuola programma lo svolgimento di attività di tirocinio presso studi professionali, scuole del notariato, riconosciute dal Consiglio Nazionale del Notariato, sedi giudiziarie nonché enti pubblici e presso ogni altro ente convenzionato con l'Ateneo che svolga funzioni assimilabili a quelle degli organi indicati. A tal fine l'Università, su proposta del Consiglio direttivo della Scuola, stipula i necessari accordi o convenzioni.

2. Al termine dei tirocini, ogni allievo redige una dettagliata relazione dell'attività svolta. La relazione è sottoscritta per attestazione dal soggetto indicato come referente dagli studi professionali, scuole del notariato, uffici giudiziari o altri enti di cui sopra, secondo quanto previsto dalle convenzioni. Tale relazione è quindi depositata presso la Segreteria della Scuola.

Articolo 10 – Valutazioni intermedie

1. Il passaggio dal primo al secondo anno di corso e l'ammissione all'esame di diploma, di cui all'articolo successivo, sono subordinati al giudizio favorevole del Consiglio direttivo, secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, Decreto MURST 21 dicembre 1999, n. 537, e secondo le modalità operative stabilite di anno in anno.

2. All'inizio di ogni anno accademico il Consiglio Direttivo stabilisce le modalità per l'effettuazione e la valutazione delle verifiche intermedie, orali e/o scritte, relative agli insegnamenti. Tali verifiche potranno avere carattere anche interdisciplinare.

3. I responsabili di area, di cui all'articolo 7, sesto comma, provvedono, al termine di ogni anno di corso, a far pervenire al Consiglio direttivo un giudizio per ciascuno studente, formulato in base agli esiti delle verifiche e/o alla frequenza alle attività didattiche.

Articolo 11 – Esame finale

1. L'esame finale di diploma, di cui all'articolo 8, Decreto MURST 21 dicembre 1999, n. 537, consiste in un elaborato scritto su un tema o quesito specifico di carattere interdisciplinare, relativo a materie sulle quali vertono le prove scritte dell'esame d'avvocato, dei concorsi di magistratura e notariato, nello svolgimento del quale il candidato dovrà dare prova di adeguata capacità nell'argomentazione giuridica e nel collegamento tra i vari profili del tema o della questione.

2. La Commissione giudicatrice, di cui all'articolo 8, Decreto MURST 21 dicembre 1999, n. 537, esprime il proprio giudizio in settantesimi previa valutazione collegiale della discussione orale, tenendo altresì conto della scheda valutativa, di cui all'articolo 10, comma 3, nonché del *curriculum* personale degli studi compiuti nel biennio.

3. In caso di giudizio negativo, lo studente potrà ripetere il secondo anno di corso una sola volta, salvo che non abbia già ripetuto l'anno a seguito del giudizio di cui all'articolo 10, comma 1.

4. Le sessioni degli esami di diploma avranno luogo nei mesi di luglio, ottobre e febbraio di ogni anno. La sessione di luglio costituisce la prima sessione utile, sempre che gli allievi abbiano completato l'attività didattica programmata.

5. Il Consiglio direttivo, in casi straordinari di necessità e urgenza, con provvedimento motivato, può determinare le sessioni di esame di diploma in periodi diversi da quelli indicati nel comma precedente.

Articolo 12 - Tutorato

1. Il Consiglio direttivo della Scuola organizza lo svolgimento dell'attività di tutorato, che consiste nello svolgimento di compiti integrativi delle attività didattiche, di collegamento fra i corsi, di assistenza e di orientamento degli iscritti.

2. Tale attività viene svolta secondo un orario di ricevimento approvato dal Direttore e può essere affidata dal Consiglio direttivo a professori, ricercatori ovvero a dottori di ricerca o cultori delle materie di insegnamento nonché a magistrati, avvocati e notai.

Articolo 13 – Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui al Decreto MURST 21 dicembre 1999, n. 537.